N. Gen.le 761 del 08/11/2017

N. di Settore 192 del 08/11/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA SETTORE I "AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE" IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Ripristino al 100 % Indennità di Carica al Vice Sindaco Sig. Bannò Ignazio

VISTA la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11 rubricata: "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circoscrizionali. Disposizioni varie", che all'art. 2 comma 1 testualmente recita: "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica;

VISTO l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: "I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali

RILEVATO che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che "(...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (....)

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni: Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.,Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253) Lavoratori autonomi ed imprenditori, Pensionati, Casalinghe, Studenti, Militari;

DATO ATTO che per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita:

- "1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
- 2.A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
- 3.L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla n Corte dei Conti Sezioni Regionali di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, per la Liguria n. 16/2014/PAR del 3 marzo 2014, , per la Lombardia n. 95/2014/PAR del 4 marzo 2014 e, in ultimo, del Ministero dell'Interno (cfr. parere del 9 aprile 2014 Class. n. 15900/TU/086), interpretano l'art. 86, commi 1 e 2 del TUEL (per la regione Sicilia, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000) e sanciscono l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che rinunciano espressamente all'espletamento dell'attività lavorativa:

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento del la spesa per indennità e gettoni si

determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

- che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione.

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell' art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante. Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni i della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitato e modificare anche letture di norme considerate consolidate.

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento":

RICHIAMATA la Determina n. 380 del 20/6/2017, con la quale si riduceva al 50% l'indennità di carica al Vice Sindaco Sig. Bannò Ignazio, a seguito di comunicazione di assunzione da parte del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna:

VISTA la comunicazione, assunta al Prot. n. 7854 del 31/10/2017, da parte del Vice Sindaco Sig. Ignazio Bannò, il quale fa presente di avere cessato il proprio rapporto di lavoro con il Consorzio di Bonificai n. 6 di Enna in data 26/10/2017 (ultimo giorno lavorativo), e chiede, pertanto, il ripristino della propria indennità di funzione per la carica ricoperta al 100 %;

RITENUTO di provvedere in merito

VISTO L'OREL in vigore

VISTO lo Statuto Comunale

VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i

DETERMININA

Bannò, al 100%, a far data 01/11/2017, a seguito di comunicazione di fine attività lavorativa da parte dello stesso;

- 2.Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Personale
- 3, Dare atto che la presente Determinazione va pubblicata sul sito istituzionale e sulla sezione Trasparenza

Il Responsabile del Procedimento (PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

II Responsabile del Settore (DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 08/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;